

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- | | |
|------------------------------------|--|
| - Dott. Giuseppe Marziale, | Membro designato dalla Banca d'Italia Presidente |
| - Avv. Bruno De Carolis | Membro designato dalla Banca d'Italia, |
| - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Gustavo Olivieri | Membro supplente designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/ imprenditore |
| - Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi | Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore) |

nella seduta del 20 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La società ricorrente, titolare di un conto corrente affidato presso la BNL, lamenta l'illegittima iscrizione e permanenza del proprio nominativo nella Centrale d'Allarme Interbancaria in relazione alle seguenti circostanze di fatto:

1. il 25.3.2009 ha emesso un assegno di 5.369 euro;
2. il conto corrente sul quale è stato tratto l'assegno riportava un saldo negativo di 29.000 euro a fronte della concessione di uno scoperto di conto corrente di 37.000 euro;
3. in data 27.3.2009 veniva notificato sul citato conto corrente un pignoramento presso terzi per un credito vantato da una dipendente nei confronti della società ricorrente per oltre euro 49.000;
4. malgrado vi fosse una capienza del conto corrente di almeno 8.000 euro sull'affidato e il pignoramento fosse stato notificato in data successiva (27 marzo) a quella nella quale l'assegno citato è stato portato all'incasso (25/3/2010) l'assegno non era stato pagato;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

5. sul conto intestato alla società è stata addebitata, nel dicembre 2008, una rata di un finanziamento intestato alla moglie dell'amministratore della società per un importo di 9.293,64 euro, con conseguente riduzione della capienza dell'affidamento in conto corrente;
6. con lettera del 9 aprile 2009, la banca ha chiesto prova dell'avvenuto pagamento comprensivo della penale del 10% e degli interessi previsti dalla legge da fornire entro l'8 giugno 2009;
7. la ricorrente non è riuscita a fornire la prova in tempo utile in quanto il creditore, pur essendo stato soddisfatto nel precedente mese di aprile, ha tardato ad inviare la liberatoria dalla quale risultava che il pagamento comprensivo degli oneri accessori era avvenuto l'8 aprile 2009, in data di molto antecedente allo spirare del termine fissato dall'intermediario;
8. dai chiarimenti forniti dall'ABI, "deve ritenersi che qualora una banca effettua in CAI una segnalazione di un nominativo in mancanza della esibizione della prova del pagamento tardivo dell'assegno nei termini di legge (60 gg. dal pagamento), se detta prova venga presentata all'istituto di credito successivamente (e dalla stessa risulti che il pagamento è avvenuto entro il sessantesimo giorno) deve ritenersi che non sussistano più i motivi per la permanenza di detto nominativo in CAI e la banca trattaria potrà procedere, su richiesta del traente, alla cancellazione della segnalazione già effettuata". La permanenza della segnalazione risulta quindi illegittima;
9. non avrebbe dovuto esserci né l'invio dell'assegno al notaio per il protesto né la segnalazione in quanto vi era la provvista sul conto corrente;
10. a seguito della revoca di sistema derivante dalla prima iscrizione sono risultati impagati altri assegni;
11. ad oggi la banca non ha provveduto ad effettuare la cancellazione più volte richiesta.

La società conclude chiedendo alla Banca d'Italia l'immediata cancellazione del proprio nominativo dalla CAI e dal registro della Camera di commercio di Roma anche con riguardo agli assegni risultati impagati per mancanza di autorizzazione a seguito della revoca di sistema.

A sostegno della propria domanda la ricorrente allega:

- copia dell'assegno in relazione al quale è avvenuta la segnalazione;
- copia atto di pignoramento presso terzi con relativa notifica;
- copia dell'assegno circolare consegnato a mani del notaio di 5.369 euro;
- istanza di cancellazione/rettifica del 3/09/09;
- comunicazione dell'intermediario del 9/4/2009;
- copia dichiarazione liberatoria autenticata del prenditore;
- copia del manuale operativo;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- copia delle lettere di avvocato con cui veniva contestata l'illegittimità della segnalazione (15/04/2009, 21/09/2009, 22/10/2009);

La banca resistente ha presentato controdeduzioni esponendo quanto segue:

- 1) la società ricorrente godeva di un fido di 36.000 euro, come dimostrato dalla delibera di fido del 10 giugno 2009;
- 2) l'assegno per cui è causa non è stato pagato per mancanza di provvista;
- 3) la banca il 9 aprile ha inviato comunicazione con invito alla ricorrente a effettuare, entro l'8 giugno, il pagamento della penale e degli interessi e a fornire entro lo stesso termine prova dell'avvenuto pagamento con preavviso che in mancanza di tali adempimenti si sarebbe proceduto all'iscrizione della società nella Centrale d'Allarme ;
- 4) decorso il termine senza che il ricorrente avesse fornito la prova dell'avvenuto pagamento, la banca ha provveduto a iscrivere il nominativo nella CAI;
- 5) da quel momento il traente non avrebbe più dovuto emettere assegni;
- 6) in merito all'addebito di 9.293,64 euro, lo stesso attiene ad un finanziamento intestato all'amministratore della società ed è stato contestato per la prima volta in sede di ricorso ed inoltre già in precedenza erano stati effettuati addebiti di questo tipo senza nessuna contestazione da parte della ricorrente.

La documentazione allegata consta di:

- 1) copia della delibera di concessione di affidamento in conto corrente;
- 2) copia dell'estratto conto 2/1/2010 al 31/3/2010;
- 3) copia della lettera di richiesta pagamento spese accessorie e preavviso di iscrizione in CAI;
- 4) copia esposizione debitoria del finanziamento intestato all'amministratore della società ricorrente;
- 5) estratto conto del finanziamento citato;
- 6) estratto del conto corrente nel periodo 2006/2007.

DIRITTO

La prima contestazione mossa dalla ricorrente alla banca concerne la sussistenza dei presupposti per rifiutare validamente, in data 25.3.2009, il pagamento dell'assegno di euro 5.369,00 tratto sul conto a lei intestato ed, in particolare, l'esistenza di fondi a tal fine disponibili.

La circostanza che il saldo del conto sia stato successivamente oggetto di un pignoramento presso terzi ad opera di una creditrice della società non sembra nella specie

rilevante in quanto avvenuto successivamente alla presentazione del titolo all'incasso (27.3.2009).

Dai documenti allegati dalla banca risulta che:

- a) la società godeva di un affidamento per scoperto di conto fino ad un massimo di euro 36.000;
- b) il saldo alla data del 25 marzo era negativo per euro – 33.396,29.

Pertanto, non essendoci fondi disponibili sufficienti per pagare l'assegno di euro 5.369,00 tratto in favore di un fornitore, si ritiene che la banca abbia rifiutato legittimamente il pagamento del titolo per mancanza di fondi.

La ricorrente adduce inoltre che la disponibilità del conto si sarebbe ridotta in conseguenza dell'addebito, nel dicembre del 2008, di una rata di finanziamento concessa dalla banca al legale rappresentante della società.

Tale circostanza, pur delineando un comportamento operativo della banca per altri versi censurabile in quanto non coerente con la natura e la titolarità del rapporto, non sembra tuttavia rilevante ai fini della decisione posto che:

- l'addebito e il relativo saldo erano già conosciuti (o comunque conoscibili) dal cliente al momento della emissione dell'assegno;
- la banca aveva già addebitato in precedenza altre rate del finanziamento su quel conto senza contestazioni da parte della società.

Quanto alla circostanza che, una volta effettuato il pagamento tardivo comprensivo di penale in favore del prenditore del titolo, la ricorrente non abbia potuto restituire alla banca la ricevuta di avvenuto pagamento in tempo utile a impedire la segnalazione alla CAI, essa non sembra imputabile alla banca, la quale era tenuta ad effettuare la suddetta segnalazione in esecuzione di specifici obblighi di legge. In particolare, la giurisprudenza è univoca nel ritenere che l'obbligo di segnalazione sorga in capo alla banca trattaria ogni qual volta essa non riceva notizia dell'avvenuto pagamento tardivo del titolo nei tempi e nelle forme stabilite dalla stessa disciplina speciale, a nulla rilevando il fatto che il titolo sia stato effettivamente pagato dal traente nel termine di dieci giorni insieme alla relativa penale.

Del pari non imputabili alla banca sono le conseguenze relative al protesto di assegni tratti dalla società successivamente alla segnalazione in CAI ed alla revoca dell'autorizzazione bancaria ad emettere titoli, anch'essi previsti come conseguenze necessarie della segnalazione.

Inammissibili in principio, e comunque assorbite dalla decisione di merito, risultano le domande avanzate dalla ricorrente nei confronti della Banca d'Italia e della Camera di Commercio di Roma.

P.Q.M.

Il Collegio Il Collegio, per quanto attiene alla domanda diretta ad ottenere la cancellazione dal registro unico dei protesti, dichiara la domanda medesima inammissibile nei confronti della Camera di Commercio di Roma e infondata nei



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

confronti dell'intermediario. Per quanto concerne la domanda volta ad ottenere la cancellazione dalla CAI, dichiara la domanda medesima inammissibile nei confronti della Banca d'Italia e infondata nei riguardi dell'intermediario.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE